



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D'ESINO E RIVIERA



Regione Lombardia



PIANO GENERALE DI INDIRIZZO FORESTALE

l.r. 31/2008, art .47 - comma 2

ALLEGATO - Regolamento di piano Norme Tecniche di Attuazione - NTA

Aprile 2022

Matteo Pozzi dottore forestale
Federica Gironi dottore naturalista

REGOLAMENTO DI PIANO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - NTA

Premessa

Il regolamento di piano disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento alle due tematiche relative a:

- 1. aspetti pianificatori di natura territoriale** che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano prescrittivi nei riguardi dei PGT comunali;
- 2. attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

INDICE

TITOLO 1 – GENERALITA'	
<i>Art. 1 – Durata e ambito di applicazione</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – Modalità di attuazione del Piano</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Interventi correttivi del Piano</i>	<i>2</i>
4.1 Rettifiche	<i>2</i>
4.2 Modifiche	<i>3</i>
4.3 Varianti	<i>3</i>
4.4 Procedure di approvazione	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la previsione del Piano</i>	<i>4</i>
TITOLO 2 - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA	
<i>Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 – Rapporti con la Pianificazione comunale (PGT)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 – Pianificazione assestamentale (PAF)</i>	<i>7</i>
TITOLO 3 – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI	
<i>Art. 15 – Soprassuoli arborei</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 – Arboricoltura da legno</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”</i>	<i>8</i>
PARTE 4 – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO; VINCOLO IDROGEOLOGICO	
<i>Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 – Tipologie di trasformazioni ammesse</i>	<i>9</i>
<i>Art. 21 – Trasformazioni temporanee</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 – Boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportiva</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 – Trasformazioni speciali non cartografate</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità</i>	<i>13</i>

<i>Art. 28 – Soglia di compensazione</i>	14
<i>Art. 29 – Rapporto di compensazione</i>	14
<i>Art. 30 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi</i>	15
<i>Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti</i>	16
<i>Art. 32 – Interventi compensativi ammessi</i>	16
<i>Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi</i>	17
<i>Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione</i>	17
<i>Art. 35 – Monetizzazioni e cauzioni</i>	17

TITOLO 5 – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

<i>Art. 36 – Viabilità agro-silvo-pastorale</i>	17
---	----

TITOLO 6 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

<i>Art. 37 – Destinazione selvicolturale dei boschi</i>	18
<i>Art. 38 – Indirizzi selvicolturali</i>	18

TITOLO 7 – PARTE FINANZIARIA

<i>Art. 39 – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici</i>	18
--	----

TITOLO 8 – ALLEGATI

<i>ALL. 1 – Strade esistenti – Piano della viabilità C.M. Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera</i>	
<i>ALL. 2– Specie utilizzabili</i>	
<i>ALL. 3– Matrice per la determinazione del rapporto di compensazione</i>	

TITOLO 1 – GENERALITA'

Art. 1 –Durata e ambito di applicazione

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n.31 secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. 8/7728 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo Forestale" così come modificata dalla d.g.r. n. x/6089 del 29 dicembre 2016.

Il Piano ha una durata minima di 15 anni dalla data di approvazione da parte da parte della Giunta regionale.

Decorsi 15 anni dalla sua approvazione, la Comunità Montana può procedere alla variante generale del Piano ai sensi del successivo articolo 4.

Le presenti NTA si applicano al territorio per il quale la Comunità Montana Valsassina Val Varrone, Val d'Esino e Riviera risulta Ente Forestale competente, nonché alle riserve regionali intercluse.

In particolare si applicano:

- ✓ alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- ✓ alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui al r.d.l. 3267/1923;
- ✓ al restante territorio di piano, limitatamente per quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti, le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Art. 2 –Elementi costitutivi del Piano

Gli elementi costitutivi del PIF sono i seguenti:

- ✓ Relazione
- ✓ Regolamento (Norme Tecniche di Attuazione)
- ✓ Deroghe alle Norme Forestali Regionali
- ✓ Schede degli Indirizzi Colturali
- ✓ Schede delle Azioni Speciali di piano

Tavole di analisi

- ✓ Tav.1 – Carta della copertura del suolo o di delimitazione del bosco (ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008)
- ✓ Tav.2 – Carta dei tipi forestali
- ✓ Tav.3 – Carta delle categorie forestali
- ✓ Tav.4 – Carta delle attitudini alla formazione del suolo
- ✓ Tav.5a – Carta dei vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici
- ✓ Tav. 5b – Carta dei vincoli idrici e idrogeologici
- ✓ Tav.6a – Carta dell'attitudine protettiva e attitudine produttiva
- ✓ Tav.6b – Carta dell'attitudine naturalistica
- ✓ Tav.7 – Carta dei piani di assestamento forestali
- ✓ Tav.8 – Carta del governo e dello stadio evolutivo
- ✓ Tav.9 – Carta dei dissesti e della viabilità
- ✓ Tav.10 - Carta delle previsioni del P.T.C.P. - Rete Ecologica e Rete verde di ricomposizione paesaggistica
- ✓ Tav. 11 – Carta delle aree di interesse ricreativo e sportivo

Tavole di sintesi e di pianificazione

- ✓ Tav.12 - Carta delle destinazioni selvicolturali
- ✓ Tav.13 - Carta degli indirizzi selvicolturali
- ✓ Tav.14 - Carta delle azioni di piano
- ✓ Tav.15 - Carta delle trasformazioni
- ✓ Tav. 16 – Carta degli interventi compensativi
- ✓ Tav. 17 – Carta della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)
- ✓ Tav. 18 – Carta della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)

Art. 3– Modalità di attuazione del Piano

Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:

- A. le presenti NTA;
- B. le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le eventuali deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008 e dai criteri tecnici approvati con d.g.r. X/6089/2016;
- C. gli Indirizzi Selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli forestali censiti nel PIF; gli Indirizzi selvicolturali rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di competenza dell'Ente Forestale nonché per le attività tecniche condotte dall'Ente stesso così come stabilito dalle proposte di modifica del r.r. 05/2007 del presente Piano; sono vincolanti nei casi previsti dall'art. 50 della l.r. 31/2008 e in tutti gli interventi compensativi e in quelli oggetto di contributi pubblici;
- D. la pianificazione forestale di dettaglio;
- E. la pianificazione urbanistica;
- F. le azioni speciali di piano, distinte secondo diversi obiettivi principali, costituiscono una serie di proposte progettuali, studiate appositamente nel contesto locale di riferimento e costituiscono le modalità con cui si persegue la tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale. Le azioni di piano possono essere attuate tramite l'insieme delle risorse disponibili nel settore forestale (Piano di Sviluppo Rurale, Misure Forestali, finanziamenti regionali, interventi compensativi per la trasformazione del bosco, risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri compensativi o dalle sanzioni forestali) o derivanti da fondi dell'Ente; l'eventuale finanziamento di tali azioni avviene nel rispetto delle priorità definite nella documentazione che rappresenta gli "elementi costitutivi di piano".

Oltre alle funzioni conferite dalla l.r. 31/2008, l'ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del presente Piano, descritte nelle schede descrittive delle azioni di piano.

Art. 4– Interventi correttivi del Piano

In fase di gestione il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità. Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 4.1 Rettifiche

Costituiscono elementi di rettifica le correzioni o gli aggiornamenti tecnici a contenuto vincolato, privi di discrezionalità. Le rettifiche per il loro contenuto vincolato sono escluse da procedura VAS e da VIC, sono approvate con specifico atto dirigenziale interno alla Comunità Montana e vengono comunicate

all'UTR di competenza, a Regione Lombardia (Ufficio Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca di Como e Ufficio Foreste a Milano) e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici. A titolo non esaustivo, costituiscono elemento di rettifica del PIF:

- a) La correzione di meri errori materiali di rilievo (perimetrazione del bosco, modifica della tipologia forestale attribuita ad un soprassuolo, a seguito di rilievo di maggior dettaglio – PAF, ecc.);
- b) Le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola “Carta dell’uso del suolo”, conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali oppure a seguito di perimetrazione di dettaglio di aree non accessibili in fase di redazione del PIF;
- c) la correzione delle classi di transitabilità dei tracciati nel Piano VASP per errori o a seguito di migliorie o manutenzione straordinaria;
- d) L’aggiornamento delle tavole di piano (es. localizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta apportate dai Comuni e validate dall’Ente forestale, a seguito della predisposizione dei propri strumenti urbanistici o loro varianti ai sensi della l.r. 12/2005);
- e) L’inserimento nel PIF delle previsioni contenute in PAF approvati;
- f) Il recepimento di nuovi strumenti normativi sovraordinati;
- g) L’aggiornamenti del perimetro del bosco a seguito di cambi di destinazione d’uso autorizzati;
- h) recepimento di aggiornamenti del Piano Cave.

4.2 Modifiche

Le modifiche sono variazioni, conseguenti a scelte discrezionali, di modesta entità che in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006, oppure la cui verifica di assoggettabilità si conclude con l’esclusione dalla procedura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune variazioni che rientrano fra le “modifiche”:

- a) la revisione degli interventi compensativi ammissibili;
- b) la revisione degli indirizzi selvicolturali;
- c) la revisione delle azioni di piano e delle relative priorità di finanziamento;
- d) la variazione di tracciati di modesta entità delle strade nel Piano VASP, compreso l’inserimento di tracciati già esistenti e l’inserimento di nuovi tracciati di modesto sviluppo purché esclusivamente finalizzati al servizio di superfici silvo-pastorali;
- e) le correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l’inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il “nuovo bosco”, i limiti alla trasformazione d’uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- f) le modifiche alla definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi

4.3 Varianti

Ogni altra variazione di maggior rilevanza costituisce variante di piano, ed è oggetto di approvazione secondo le procedure definite dai criteri approvati con d.g.r. X/6089/2016, procedendo anche all’espletamento della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS.

Costituiscono variante ad esempio i seguenti aggiornamenti:

- a) La revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- b) La modifica al regolamento di attuazione;
- c) Le trasformazioni di area boscata precedentemente escluse;
- d) L’inserimento di nuove strade di progetto nel piano VASP
- e) Ogni altro cambiamento non compreso nei casi di rettifica e adeguamento.

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono stabilite dall'art. 47 della l.r. 31/2008 e le seguenti:

RETTIFICHE → sono approvate con provvedimento del responsabile del Servizio Foreste della Comunità Montana e a cui viene affidata la gestione del piano.

MODIFICHE → sono adottate con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana e successivamente approvate da Regione Lombardia;

VARIANTI → Sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF, procedendo anche all'espletamento della procedura di VAS

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la previsione del Piano

L'Ente incaricato per la raccolta e l'archiviazione dei dati necessari agli aggiornamenti del piano è la Comunità Montana. È compito dell'Ente promuovere lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del Piano, aggiornare e catalogare tutte le attività connesse all'uso del territorio (es. superfici boscate trasformate).

TITOLO 2 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 6–Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'Indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate - evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità - concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato del PTR come il territorio "prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e coi contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti. Il 09-06-201 il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n° 40, ha approvato la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è vigente dall'anno 2004.

Eventuali varianti del PTCP, che dovessero comportare limitazioni all'attività selvicolturale, alla viabilità forestale o alla trasformazione del bosco, saranno da considerarsi immediatamente cogenti, e introdotte nel PIF in occasione delle prime modifiche (provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4).

Art. 8 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale (PTC) costituisce specifico strumento di pianificazione del territorio di competenza e persegue le finalità di cui alla L.R. 16 luglio 2007, n.16 e s.m.i., che lo classifica come Parco Montano, in coerenza con gli

obiettivi e le disposizioni di cui alla Dgr. 7 febbraio 2014 – n. X/1343 e con quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983 n.86 e s.m.i.

Nei Parchi Regionali, il Piano di Indirizzo Forestale, sostituisce lo strumento di attuazione del settore boscato (art. 48 comma 4 della L.R. 31/2008). Le analisi condotte nella redazione del PIF hanno preso in considerazione gli elementi evidenziati da PTC, in particolare relativi: la Rete Ecologica, Tutele e sensibilità paesaggistiche e al fine di rendere coerenti le scelte di indirizzo;

Art. 9–Rapporti con la Pianificazione Comunale (PGT)

Per i Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT), il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2 lett. f dell'art. 8 della citata legge.

I PGT dovranno pertanto essere redatti in coerenza con i contenuti del PIF per tutti gli aspetti inerenti agli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario che si possono ricondurre alle formazioni boscate.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Gli elaborati dei Piani di Governo del territorio (di seguito denominati PGT) riportano la delimitazione della superficie a bosco così come individuata dal PIF e le disposizioni sulla trasformazione del bosco.

I Comuni possono provvedere ad un approfondimento della rappresentazione del territorio forestale, a firma di professionista iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, da rendere coerente con la scala propria dei PGT (1: 2.000) relativamente al perimetro del bosco:

- da cui “estrarre” eventuali interclusi e fabbricati e manufatti, non rilevati dal PIF (tra i quali quelli di cui all'art. 10, comma 4 – lett. c della l.r. 12/2005);
- da affinare, in relazione al maggior dettaglio consentito dalla scala.

Le eventuali variazioni al perimetro del bosco e la localizzazione dei “boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta” costituiscono rettifiche al Piano, secondo quanto indicato all'art. 9; sono soggette a verifica di conformità con il PIF, effettuata dal competente ente forestale, da acquisire nell'ambito della procedura di VAS, se prevista, e nell'ambito della procedura di verifica di compatibilità con il PTCP, successiva all'adozione dello strumento urbanistico, ai sensi della l.r. 12/2005.

Le variazioni alla trasformabilità dei boschi attribuita dal PIF, conseguente ad accordi di programma o a varianti di PGT non soggette a verifica di compatibilità con il PTCP (es. procedimenti SUAP, varianti al solo Piano delle Regole/Piano dei Servizi, ecc.) sono soggette a verifica di conformità con il PIF, effettuata dal competente ente forestale nell'ambito della procedura di VAS o di esclusione di assoggettabilità alla VAS.

Art. 10 –Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Il PIF tiene conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale, approvato con D.C.R. del 24.10.2015 n. X/903, riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi e che si trovano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso e alla coltivazione.

Il PIF costituisce, unitamente al P.T.C.P., il quadro generale di riferimento per la valutazione della sostenibilità della loro trasformazione, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave.

In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

Gli interventi di riassetto ambientale, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi, ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale, sia le opere di compensazione, dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 11 –Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI), per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle "attitudini funzionali prevalenti".

Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI, il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 12 – Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso il riconoscimento degli "Elementi per la rete ecologica del comprensorio della Comunità Montana".

Gli indirizzi selvicolturali sono stati redatti, tenendo nella necessaria considerazione, il possibile impatto sulla fauna selvatica.

Art. 13 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

Nel territorio della Comunità Montana si trova la ZPS IT2030601 "Grigne", parzialmente compreso all'interno del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, e dotata di misure di conservazione (DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015). L'ente gestore della ZPS è la Provincia di Lecco. La ZPS racchiude al suo interno la ZSC IT2030001 "Grigna settentrionale" e la ZSC IT2030002 "Grigna Meridionale". Al margine meridionale della CM è inoltre presente la ZPS IT2060302 "Costa del Palio".

Il PIF è stato predisposto in coerenza alle misure di conservazione e ai contenuti dei Piani di Gestione dei suddetti Siti di Rete Natura 2000.

Il PIF viene sottoposto a valutazione di incidenza durante la stesura, in occasione di varianti ed eventualmente in occasione di modifiche

Gli indirizzi selvicolturali del PIF, gli interventi di taglio e le altre attività selvicolturali programmate, sono eseguite in conformità e rispettano le misure di conservazione; i loro perseguimento non deve quindi essere assoggettato a valutazione di incidenza.

Tutti gli interventi che comportano trasformazione di aree boscate e che alterano o possono alterare l'assetto naturale del territorio risultano invece soggette a valutazione di incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

Nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale, la rete Natura 2000 ha contribuito a tutelare le tipologie forestali di pregio; al suo interno sono state individuate estese aree con destinazione naturalistica, volte

alla conservazione, non solo degli aspetti tutelati direttamente, ma anche dei contesti paesaggistici e delle aree maggiormente vocate alla conservazione.

Art. 14 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

La maggior parte dei Comuni ricadenti in Comunità Montana Valsassina Val Varrone, Val d'Esino e Riviera sono provvisti di Piano di Assestamento. Non risultano assestate solo le proprietà silvo-pastorali dei Comuni di Pasturo e Perledo, che hanno estensioni poco significative e/o scarsamente rilevanti.

Le indicazioni della pianificazione forestale sono state recepite e valutate nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in quanto pianificazioni di dettaglio del comprensorio boscato.

La Comunità Montana sostiene ed incentiva la predisposizione dei piani di assestamento forestale, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate, o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante), anche tramite la concessione di contributi, ed incentiva la predisposizione dei piani

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento semplificati è concesso solo per complessi assestamentali di estensione superiore ai 100 ha.

Il contributo alla predisposizione dei piani di assestamento ordinari è concesso solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale;
- estensione di almeno 100 ha;
- ripresa del piano scaduto utilizzata per almeno il 50% e/effettuato il 50% delle migliorie programmate

Eventuali nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli scaduti in revisioni dovranno tenere conto delle indicazioni gestionali di massima dettate dagli "indirizzi selvicolturali" del Piano di Indirizzo Forestale.

TITOLO 3 – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI

Art. 15 – Soprassuoli arborei

Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/08; il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e culturali. I soprassuoli forestali, del territorio assestato, sono rappresentati dettagliatamente nella "Tavola 2 – Carta dei tipi forestali".

Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate) determinano immediata variazione alla superficie oggetto di vincolo in quanto bosco e andrebbero pertanto recepite immediatamente dalla C.M. con modifica degli shapefile; periodicamente, tali modifiche, andranno acquisite nelle tavole, con le procedure di rettifica di cui all'articolo 4.

Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008, nel periodo di validità del Piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale variante del Piano, preceduta da apposita valutazione da parte di un Tecnico abilitato.

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità"

Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4.

Art. 17 – Arboricoltura da legno

L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 4 d.lgs. 227/2001 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

L'intero territorio della Valsassina, per conformazione e per tradizione, non risulta vocato all'Arboricoltura da legno ed – in fase di stesura – del PIF non sono state individuate colture attribuibili all' Arboricoltura da legno.

Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare i soprassuoli “fuori foresta” nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

TITOLO 4 – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO; VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Il presente articolo ed i successivi normano le procedure relative alla trasformazione degli ambiti classificati bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del PTCP, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco è accompagnata dalla documentazione necessaria, secondo quanto prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., per consentire l'identificazione e la quantificazione della superficie oggetto di trasformazione e l'impatto del progetto definitivo proposto.

Qualora lo ritenga necessario, l'ente forestale potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea), dove possibile ai sensi delle presenti norme, è concessa previa verifica delle condizioni della superficie interessata, e valutazione di eventuali soluzioni alternative.

Come già ribadito nell'art. 13 del presente regolamento, le trasformazioni all'interno dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), se non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a valutazione di incidenza.

La trasformazione di superficie forestale, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, è oggetto di compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 27 applicando i rapporti di compensazione come schematizzato nella matrice di cui allegato n.1. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi abilitati, ad eccezione degli interventi inerenti esclusivamente la viabilità o le sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Per quanto non espressamente riportato nei successivi articoli si fa riferimento ai contenuti delle modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008).

È facoltà della Comunità Montana dettare prescrizioni sulle modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione, nonché tempi e modi di esecuzione degli stessi.

In caso di beni vincolati, ai sensi del d.lgs 42/2004 art.136, si intendono sempre prevalenti sulla trasformabilità delle aree, le finalità espresse dalla dichiarazione di interesse culturale, come riconosciuto con decreto ministeriale.

Art. 20 – Tipologie di trasformazioni ammesse

Il PIF articola il territorio forestale in relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco come segue:

- ✓ boschi non trasformabili;
- ✓ boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili;
- ✓ boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta;
- ✓ boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;

L'attribuzione, come rappresentato nella tavola delle "Trasformazioni ammesse", di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, non costituisce diritto alla trasformazione, che è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della l.r.31/2008.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione, di cui al successivo articolo 27.

Art. 21– Trasformazioni temporanee

Le trasformazioni temporanee, che comportano cioè il cambio di destinazione d'uso di suolo forestale per un periodo fino a 5 anni, sono sempre ammesse nei seguenti casi:

- ✓ aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (elettrodi, altri impianti interrati, reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);
- ✓ aree di cantiere di qualsiasi natura;
- ✓ interventi d'emergenza e di pubblica utilità promossi da un Ente Pubblico

Le trasformazioni temporanee possono essere ammesse in altri casi a discrezione della Comunità Montana sulla scorta di una relazione che ne giustifichi la necessità.

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Le "trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta", individuano le superfici forestali soggette a cambio di destinazione d'uso del suolo forestale a perimetrazione esatta (trasformazioni), dove sono ammesse trasformazioni finalizzate all'attuazione:

- ✓ delle previsioni di espansione e trasformazione degli strumenti urbanistici vigenti al momento della prima adozione del PIF;
- ✓ delle previsioni di espansione e trasformazione degli strumenti urbanistici in fase di definizione al momento della prima variante;
- ✓ delle previsioni delle delimitazioni da Piano Cave provinciale;

Sono inoltre ricomprese in questa categoria (trasformazione ordinaria) le superfici di possibile ulteriore espansione urbanistica in ambito forestale per il periodo di attuazione del PIF. La localizzazione di tali

aree, definita in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate dalla presente pianificazione, comprende tutte le aree potenziali, di possibile espansione dei nuclei e degli ambiti urbani, mentre la superficie di bosco massima trasformabile nel periodo di attuazione del PIF è definita per ogni Comune dalla tabella della pagina seguente.

In fase di predisposizione dei futuri PGT, ogni Comune, potrà individuare la localizzazione delle zone trasformabili per motivi urbanistici, in relazione al proprio progetto di governo del territorio, all'interno delle aree individuate dal PIF di "possibile collocazione ai fini di un'ulteriore espansione edilizia", fino ad un'estensione massima, nel periodo di validità del PIF, corrispondente alla superficie riportata nella tabella seguente.

La tavola 15 "carta delle trasformazioni" individua le superfici forestali soggette a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta.

Comune	Trasformazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti anno 2019 (ha)	Trasformazione in previsione dagli strumenti urbanistici vigenti anno 2022 (ha)	Trasformazione per fini urbanistici realizzata (periodo 2019 – 2021) (ha)	Quota ulteriore ammessa nel periodo di applicazione del vigente Piano (ha)	Trasformazione per fini urbanistici consentita nel periodo di applicazione del vigente Piano (ha)
Barzio	2.65	0.31	0.07	9.29	12.18
Bellano	1.99	3.84	1.03	11.11	15.90
Casargo	8.05	2.72	0.61	14.86	25.02
Cassina VS	3.90	0.84	---	1.00	5.74
Colico	3.29	2.94	0.96	11.54	16.81
Cortenova	0.17	0.14	0.15	12.86	13.02
Crandola VS	1.74	14.09	0.24	1.00	16.59
Cremeno	3.84	4.24	---	6.78	14.86
Dervio	9.35	2.11	0.16	1.00	12.30
Dorio	2.43	0.31	0.23	9.55	12.06
Esino Lario	6.84	1.40	0.01	12.50	20.73
Introbio	3.88	0.27	0.76	14.57	17.95
Margno	14.73	2.56	---	1.00	18.29
Moggio	22.97	0.94	0.01	1.00	24.90
Morterone	---	---	---	14.71	14.71
Pagnona	1.74	---	---	4.80	6.54
Parlasco	0.39	---	---	2.50	2.89
Pasturo	2.72	2.02	0.01	11.84	16.57
Perledo	6.08	1.54	0.02	4.21	11.81
Premana	6.90	1.75	2.37	26.82	33.10
Primaluna	2.85	---	---	19.32	22.17
Sueglio	5.12	1.42	---	1.00	7.54
Taceno	0.81	---	---	2.51	3.32
Valvarrone	7.68	5.65	0.05	5.27	18.54
Varenna	4.09	1.00	0.17	0.90	5.82
TOTALE	124.21	50.09	6.85	201.93	369.38

La localizzazione di nuove aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” all’esterno delle fasce individuate, non comporta variante di piano, ma è oggetto di valutazione di conformità al PIF da parte dell’Ente forestale, nell’ambito della procedura di VAS, se prevista, e di compatibilità con il PTCP, ai sensi della l.r. 12/2005, ed è assentibile, ai sensi del presente Piano qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ✓ la localizzazione non è consentita nei “boschi non trasformabili”;
- ✓ deve essere evitata la frammentazione delle superfici forestali: l’edificazione deve quindi porsi in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco;
- ✓ non deve essere alterata la funzionalità della rete ecologica regionale e provinciale;

Anche le previsioni di trasformazioni a delimitazione esatta conseguenti a varianti di PGT non soggette all’ordinaria verifica di compatibilità con il PTCP (es. procedimenti SUAP, varianti al solo Piano delle Regole/Piano dei Servizi, ecc.), concorrono alla definizione della quota di superficie di cui è possibile la trasformazione nel periodo di validità del PIF di cui alla colonna “Trasformazione per fini urbanistici consentita” nella tabella sopra riportata. All’interno dei boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta sono ammesse le trasformazioni per finalità agricole, soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al successivo art.23.

Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Le “trasformazioni ordinarie a delimitazione areale”, individuano le superfici forestali potenzialmente soggette a cambio di destinazione d’uso del suolo forestale, con “delimitazione areale”. Tali trasformazioni, sono ammissibili per attività legate allo sviluppo di attività agricole (in particolare su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono).

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti di medio e alto versante (es. maggenghi e altre colture), su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono. Tali aree debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e, normate, a sensi del Titolo III della l.r.12/2005.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da Dottore agronomo o forestale abilitato. Per gli interventi di trasformazione di minore entità (fino a 100 mq) è facoltà della Comunità Montana consentire la presentazione dell’istanza senza tale documentazione.

All’interno delle aree oggetto di trasformazione per finalità agricola sono ammessi interventi edificatori solo se finalizzati alla realizzazione di fabbricati agricoli non diversamente ubicabili.

La tavola 15 “carta delle trasformazioni” individua le superfici forestali soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.

Art. 24 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei SIC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; piani di assestamento forestale ecc.) o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico.

Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l’apertura di chiarie che migliorino la funzione ecotonale, l’apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e cannocchiali visivi, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l’originaria classificazione e disciplina normativa.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da Dottore agronomo o forestale

abilitato. Per gli interventi di trasformazione di minore entità (fino a 100 mq) è facoltà della Comunità Montana consentire la presentazione dell'istanza senza tale documentazione.

All'interno delle aree oggetto di trasformazione per finalità agricola sono ammessi interventi edificatori solo se finalizzati alla realizzazione di fabbricati agricoli non diversamente ubicabili.

La tavola 15 "carta delle trasformazioni" individua le superfici forestali soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.

Art. 25 - Boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportive (demani sciabili)

Nel territorio di competenza del presente Piano, la trasformazione del bosco "per fini sportivi" è unicamente riconducibile all'attività sciistica ed ai relativi "demani sciabili", identificati dalla pianificazione sovraordinata. All'interno delle tavole n° 15, sono rappresentati i tematismi finalizzati ad un eventuale ampliamento delle piste e delle relative strutture di servizio; in particolare vengono identificate le aree (coincidenti con i demani esistenti), al cui interno è ammissibile la trasformazione del bosco per fini sportivi. Le trasformazioni ammissibili per fini sportivi ricadono all'interno dei Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Esino Lario, Margno e Moggio.

La procedura di rilascio autorizzativo per il cambio di destinazione finalizzata ad attività sportiva, segue il medesimo iter, considerato per "trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)", ed evidenziato nel precedente Art. 19.

Art. 26 – Trasformazioni speciali non cartografate

Identificano le aree boscate il cui cambio di destinazione:

- non può essere oggetto di una pianificazione preventiva
- non può essere rappresentato in mappa per esiguità d'estensione, e/o capillare diffusione sul territorio

Le trasformazioni speciali possono essere ammesse esclusivamente per alcune categorie d'intervento che sono:

- opere pubbliche (promosse da un Ente pubblico) e non diversamente ubicabili;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- viabilità poderale o interpoderale, essenzialmente a uso agricolo o forestale;
- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti (sentieri, mulattiere, ecc.) o costruzione di pertinenze di edifici esistenti (compresi i casi di "manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, purché censiti dall'agenzia del territorio");
- realizzazioni giardini e aperture visuali, in fregio ad edifici esistenti, per una superficie massima pari a 2.000 mq;
- interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di ingegneria forestale;
- interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
- realizzazione di impianti messi in opera ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, "Attuazione della Direttiva 2001/77/UE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e della Legge 01.06.2002 n.120 in vigore dal 16 febbraio 2005 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

- climatici”;
- realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
 - interventi di recupero dei terrazzamenti abbandonati da destinarsi prevalentemente ad attività agricola, compresa l'eventuale realizzazione di strutture, opere e manufatti finalizzati alla gestione dei fondi;
 - interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori naturalistici ed ambientali (es: ricostituzione/ripristino zone umide, habitat per la fauna selvatica, specchi/corsi d'acqua ...);
 - interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori paesistici (es: cannocchiali visivi/viste panoramiche.....) o storico-testimoniali (es: valorizzazione cappelle votive, ...);
 - interventi di riqualificazione territoriale e culturale a favore dei “Castagneti da frutto”, compreso la realizzazione di piccole edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 25 mq;
 - attività agronomiche (ripuliture da vegetazione invadente, sfalci, pascolamento controllato in aree “a zerbo”, concimazioni organiche, ecc.) per la conservazione e la riqualificazione delle praterie secondarie e primarie, esclusivamente per un recupero funzionale, volto ad una futura gestione attiva;
 - interventi finalizzati ad operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale.

L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da Dottore agronomo o forestale abilitato.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), che la stessa non determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi.

La tavola 15 “carta delle trasformazioni” individua le superfici forestali dove è possibile realizzare “trasformazioni speciali”.

Art. 27 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

Non possono in ogni caso essere destinati alla “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per attività urbanistica”:

- i tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”
- i boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme, di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008;
- i boschi compresi dal PTCP e dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica di fondovalle”;
- i boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000;
- i nuovi boschi realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- i nuovi boschi realizzati come misure di compensazione;
- i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni;
- i boschi con destinazione selvicolturale naturalistica e con destinazione protettiva;
- i boschi ricompresi all'interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi abbiano riconosciuto una fondamentale azione di protezione idrogeologica (importanza protettiva);

- i boschi ricadenti nelle aree di rispetto delle sorgenti;
- i boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000.

Non possono essere destinati alla “trasformazione ordinaria a delimitazione areale” - salvo limitate eccezioni motivate:

- i tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”
- i boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme, di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008;
- i boschi compresi dal PTCP e dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica di fondovalle”;
- i boschi classificati come “habitat” dalla rete Natura 2000;
- i nuovi boschi realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- i nuovi boschi realizzati come misure di compensazione;
- i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici negli ultimi 30 anni;

A differenza delle trasformazioni di tipo urbanistico, non è necessario escludere dalle trasformazioni di tipo agricolo a finalità estensive tutti i boschi con destinazione selvicolturale naturalistica e con destinazione selvicolturale protettiva se la destinazione della trasformazione è la creazione di un prato o pascolo che svolgono, rispetto al bosco, uguali o superiori funzioni di tutela della biodiversità o di prevenzione dal dissesto.

Più in generale - a carico dei boschi con destinazione selvicolturale naturalistica e con destinazione selvicolturale protettiva - possono essere consentite le trasformazioni di tipo agricolo, qualora sia dimostrabile la conservazione e/o il miglioramento della loro attuale funzione riconosciuta dal Piano di Indirizzo forestale.

I boschi “non trasformabili” sono individuati nella Tavola 15 “Carta delle trasformazioni”.

Art. 28 – Soglia di compensazione

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 29 – Rapporti di compensazione

Per ogni bosco da trasformare, deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni bosco trasformato, laddove previsto dalle presenti disposizioni, deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, avente un importo pari al costo di compensazione della trasformazione.

Il costo di compensazione è definito dalla seguente formula:

$$Ob = CC \times B \times TS$$

Ob=onere compensativo di base (in €)

CC= coefficiente di compensazione (variabile tra 1 e 2,3 in relazione a quanto definito cartograficamente e al successivo articolo)

B = superficie forestale oggetto di trasformazione (in mq)

TS= costo unitario di trasformazione = Σ del valore del terreno e del soprassuolo (in €/mq), come definiti in applicazione delle disposizioni regionali e dei relativi aggiornamenti.

In caso di monetizzazione l'importo del costo di compensazione viene aumentato del 20%, in coerenza con le disposizioni regionali, di cui alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Il P.I.F. in funzione delle analisi condotte, delle attitudini potenziali assegnate ai diversi soprassuoli forestali, della tipologia delle opere, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema insediativo dell'area e ai livelli di naturalità delle fasce di paesaggio, attribuisce un diverso "rapporto di compensazione" ai boschi, come schematizzato nella matrice di cui allegato 1.

Art. 30 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Ai sensi del presente PIF sono esonerati dall'obbligo di compensazione, gli interventi attinenti alle seguenti categorie di opere:

- ✓ sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- ✓ interventi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano stesso;
- ✓ interventi presentati da aziende agricole o da privati proprietari, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (dopo l'entrata in vigore delle legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e da destinare all'agricoltura, subordinati all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di vent'anni. La richiesta può essere fatta dal proprietario del terreno oggetto di trasformazione o dall'avente titolo purché tale richiesta sia vidimata dal proprietario;
- ✓ il recupero o la realizzazione della sentieristica della REL e dei camminamenti a servizio di maggenghi e/o alpeggi,
- ✓ interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- ✓ opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dai piani AIB o autorizzate dalla Comunità Montana;
- ✓ sentieri ed itinerari alpini che rispettino le indicazioni di cui all'art. 76 del r.r 5/2007;
- ✓ interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica", o altri interventi, previsti: dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), dai piani d'intervento sulla rete ecologica provinciale o regionale, dal piano faunistico venatorio o da altri piani assimilabili;
- ✓ opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate da Enti pubblici, fino ad un massimo di superficie trasformata pari a 2.000 mq, purché tali interventi non ricadano in aree classificate dal pif come "boschi non trasformabili";
- ✓ interventi finalizzati alla riqualificazione/recupero di valori paesistici (es: cannocchiali visivi/viste panoramiche...) o storico-testimoniali (es: valorizzazione cappelle votive, ...);
- ✓ realizzazione di piste ciclo-pedonali finalizzate alla fruizione ricreativa del bosco e del paesaggio montano;
- ✓ interventi finalizzati ad operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale

Art. 31 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale definito dalle disposizioni normative. Gli interventi sono i seguenti:

- ✓ interventi di recupero di aree colonizzate dal bosco in epoca recente (dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) che fanno capo a nuclei rurali di medio o alto versante per una superficie massima di 10.000 mq;
- ✓ realizzazione di viabilità podereale o interpodereale, essenzialmente a uso agricolo o forestale

Art. 32 – Interventi compensativi ammessi

L'autorizzazione alla trasformazione forestale è subordinata all'attuazione di interventi compensativi, secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.; il costo dell'intervento compensativo deve essere calcolato ai sensi del precedente art. 28.

Gli interventi compensativi sono realizzati sulla base di specifici progetti redatti da Dottori Agronomi o Forestali abilitati, fatti salvi gli interventi relativi alla sentieristica, alla viabilità agro-silvo-pastorale o alle sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), basate comunque su criteri di ingegneri naturalistica, che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Il costo degli interventi di compensazione viene stimato a preventivo e verificato a consuntivo applicando i prezzi del "Prezzario dei lavori forestali" di Regione Lombardia o, per lavori non presenti o non descritti in modo soddisfacente, procedendo all'analisi dei prezzi, sulla base dei prezzi unitari del Prezziario sopra citato.

La realizzazione degli interventi compensativi, le relative manutenzioni ed il reperimento delle aree necessarie alla loro realizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco.

Gli interventi compensativi devono concorrere alla manutenzione ed alla salvaguardia del territorio e delle sue peculiarità: tradizionali, naturali e paesaggistiche e si riassumono in:

- ✓ sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- ✓ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità agro-silvo-pastorale. secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale;
- ✓ interventi di miglioramento previsti dai piani di assestamento e dal Piano di Indirizzo Forestale;
- ✓ misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi anche a carico di soprassuoli privati (conversioni, diradamenti, ecc.) con necessaria asportazione del materiale legnoso di risulta;
- ✓ realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
- ✓ interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- ✓ posa di cartelli e segnaletica, verticale od orizzontale, relativa a sentieri della R.E.L. (Rete Escursionistica della Lombardia);
- ✓ manutenzione e sistemazione di sentieri e mulattiere riconosciuti e noti, purché vengano conservate le caratteristiche stabilite nella d.g.r. 14016/2003;
- ✓ sistemazione e manutenzione straordinaria di muretti a secco, di altezza non superiore a due metri, purché specificatamente finalizzati alla riqualificazione del territorio agricolo di versante (oliveti, vigneti, prati stabili, colture agrarie); non saranno ammessi interventi a carico di strutture presenti nei giardini privati di ville e strutture residenziali;

- ✓ posa o manutenzione di arredo o piccole infrastrutture per la fruizione del bosco e del paesaggio rurale: panchine, tavoli, bacheche, staccionate, rastrelliere, mangiatoie per la fauna selvatica;
- ✓ attività agronomiche (ripuliture da vegetazione invadente, sfalci, pascolamento controllato in aree “a zerbo”, concimazioni organiche, ecc.) per la conservazione e la riqualificazione delle praterie secondarie e primarie, esclusivamente per un recupero funzionale, volto ad una futura gestione attiva;
- ✓ interventi forestali di sistemazione idraulica, di riqualificazioni ambientale e manutenzione fluviale, così come promosso dal “piano di bacino” del Torrente Varrone e degli affluenti connessi;
- ✓ ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore.

Nella realizzazione di interventi compensativi, l’IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.

Art. 33 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Gli interventi compensativi relativi: “*interventi di miglioramento previsti dai piani di assestamento e dal Piano di Indirizzo Forestale*” sono indicati rispettivamente nelle “Carte di miglioramento” dei PAF e nella tavola “Tav.14 - Carta delle azioni di piano” del presente PIF.

Gli interventi compensativi, compresi nelle altre categorie, sono ammissibili ovunque, nei termini espressi nel precedente articolo 31.

Art. 34 – Albo delle Opportunità di compensazione

Al fine di favorire la realizzazione diretta degli interventi compensativi è istituito l’albo delle opportunità di compensazione.

Gli interessati alla realizzazione di interventi che hanno le caratteristiche di interventi compensativi, come precedentemente definiti, possono presentare all’ Ente forestale, con l’assenso della proprietà e/o del possessore delle aree interessate, una scheda descrittiva degli interventi che si propongono di realizzare, ed una stima dei costi previsti, computati applicando i prezzi del Prezziario forestale regionale, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all’imposto.

L’Ente forestale procede alla validazione della scheda, ed in caso di esito positivo ne porta a conoscenza gli interessati alla realizzazione di interventi di trasformazione, affinché possano procedere alla realizzazione degli interventi d’intesa con i proponenti la scheda, previo sviluppo progettuale da sottoporre all’approvazione dell’Ente forestale.

Gli interventi iscritti all’albo possono essere finanziati con le risorse derivanti dalla monetizzazione degli oneri di compensazione, con le priorità definite dal Piano.

Art. 35 – Monetizzazioni e cauzioni

Ai sensi del paragrafo 5.3 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i., il Piano si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l’autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il “costo di compensazione” sia inferiore a 4.000,00 €.

TITOLO 5 – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 36 - Viabilità agro-silvo-pastorale

Il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale è parte integrante del presente Piano di Indirizzo Forestale

ed è rappresentato graficamente nella Tav. 16 – Carta della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP). Il piano VASP individua:

- ✓ le strade esistenti, attribuendo una classe di transitabilità;
- ✓ le strade in progetto, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di piano;

e definisce

- ✓ la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione.

La totalità della viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale è stata rilevata mediante censimento, supportato dagli aspetti conoscitivi delle Amministrazioni comunali locali.

I tracciati individuati nel piano VASP, dovranno essere recepiti dai Comuni mediante atto deliberativo; gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.

TITOLO 6 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 37 – Destinazione selvicolturale dei boschi

Il Piano di Indirizzo Forestale suddivide i boschi in quattro destinazioni selvicolturali principali:

- ✓ protettiva
- ✓ naturalistica
- ✓ multifunzionale
- ✓ produttiva

La suddivisione è rappresentata cartograficamente nella Tavola 12

Art. 38 – Indirizzi selvicolturali

Il PIF nell'applicazione della gestione selvicolturale ordinaria e straordinaria dei soprassuoli individua specifici modelli colturali di riferimento, rappresentati graficamente nella Tavola 13.

Gli indirizzi selvicolturali sono riportati nell'allegato "Schede degli indirizzi selvicolturali e delle Azioni speciali di Piano".

L'applicazione degli indirizzi selvicolturali è obbligatoria – in caso di assenza di Piano di Assestamento forestale o con Piano di assestamento scaduto - per tutti gli interventi compensativi, e per quelli da eseguirsi con contributi pubblici

Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono sono coerenti con le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non siano obbligatori, esonera dalla valutazione di incidenza.

TITOLO 7 – PARTE FINANZIARIA

Art. 39 – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Se non diversamente disposto dai bandi predisposti da altri enti finanziatori, nel territorio assoggettato al PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività forestali e selvicolturali:

- ✓ gli interventi inclusi nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale e – più in generale – tutti gli interventi (manutenzioni) da realizzarsi sulla VASP esistente;
- ✓ la realizzazione di nuova viabilità con funzione prevalente agro-silvopastorale;

- ✓ le attività selvicolturali previste dagli indirizzi selvicolturali espressi dal presente Piano di Indirizzo Forestale, qualora ne sia preliminarmente dimostrato il macchiatico negativo;
- ✓ le attività illustrate dalle “Schede – azioni speciali di Piano” del presente Piano di Indirizzo Forestale;
- ✓ gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente Piano di Indirizzo Forestale;
- ✓ gli interventi di prevenzione del rischio di incendio boschivo indicati nel presente Piano di Indirizzo Forestale;
- ✓ gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione A.I.B., di riqualificazioni di boschi collassati per cause atmosferiche o per passaggio di incendio boschivo e le opere di sistemazione del dissesto idrogeologico con l’impiego prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale;

Tutti i predetti interventi sono classificati come “utili” ai sensi criteri approvati con d.g.r. X/6089/2016, p.to 4.9), sia per quanto attiene alla valorizzazione agro-silvo-pastorale che alla tutela idrogeologica del territorio sottoposto alla pianificazione del PIF.

Nella “Relazione di Piano” al capitolo 11.3 “Programma degli interventi” vengono attribuite, a ciascun intervento, importanza e urgenza al fine della definizione delle priorità per l’erogazione di contributi.

Non posso essere oggetto di finanziamento con fondi pubblici o contributi comportano l’utilizzo dei proventi derivanti dalla monetizzazione degli oneri di compensazione e delle sanzioni conseguenti alle violazioni della normativa in materia forestale:

- ✓ gli interventi di utilizzazione forestale a macchiatico positivo;
- ✓ gli imboschimenti, fatti salvi i casi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da eventi meteorici o incendi, ricostituzioni di corridoi ecologici e consolidamento della rete ecologica;
- ✓ gli impianti di arboricoltura da legno;
- ✓ gli interventi di miglioramento forestale in “boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica” e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale”, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

I proventi delle sanzioni di cui all’art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati anche per le attività di formazione e di informazione indicate all’art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007, nonché per attività di pianificazione forestale.

TITOLO 8 – ALLEGATI

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-----------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------------

S097007_00001	BARZIO PIANI DI BOBBIO	BARZIO	MISTA		IV^	6477	817	1679	SI
S097007_00002	PIANI DI BOBBIO	BARZIO	MISTA		III^	1377	1679	1686	NO
S097007_00003	PIAN DI BOBBIO - MONTE CHIAVELLO	BARZIO	MISTA		III^	1553	1676	1685	NO
S097007_00004	PIAN DI BOBBIO	BARZIO	MISTA		IV^	736	1734	1679	NO
S097007_00005	RIF. RATTI - ALBERGO PEQUENO	BARZIO	MISTA		IV^	1176	1668	1590	NO
S097007_00006	RIF. RATTI - RIF. LECCO	BARZIO	MISTA		IV^	2132	1668	1859	NO
S097007_00007	STRADA PER CASERA CAMPELLI	BARZIO	PUBBLICA		IV^	1981	1711	1782	SI

S097008_00001	STRADA PER SAN GRATO	BELLANO	PUBBLICA		III^	411	958	936	NO
S097008_00002	VERGINATE PENDAGLIO	BELLANO	PRIVATA		IV^	705	304	392	SI
S097008_00003	STRADA PER BUSE'	BELLANO	PUBBLICA		III^	270	1015	1024	NO
S097008_00004	STRADA PER TEDOLDO	BELLANO	PUBBLICA		II^	551	1097	1089	NO
S097008_00005	STRADA PER CAMPOFIASCO	BELLANO	MISTA		II^	597	1097	1111	NO
S097008_00006	SOTTO COMASIRA	BELLANO	PRIVATA		III^	1122	535	554	NO
S097008_00007	SOPRA COMASIRA	BELLANO	PRIVATA		III^	425	554	575	NO
S097008_00008	SET - CAMAGGIORE	BELLANO	PUBBLICA		II^	2331	1174	1201	NO
S097008_00009	ANELLO MONTE MUGGIO	BELLANO	PUBBLICA		III^	2248	1251	1208	SI
S097008_00010	TEDOLDO	BELLANO	PUBBLICA		III^	1986	1174	1361	NO
S097008_00011	PIAZZA DONNE - MONTE CHIARO	BELLANO	PUBBLICA		IV^	776	1361	1511	SI
S097008_00012	STRADA PER CHIARO	BELLANO	PUBBLICA		III^	923	1542	1521	NO

S016041_00001	STRADA INTERVALLIVA CASCINE PALLIO	BRUMANO	PUBBLICA		II^	3650	1362	1138	SI
---------------	------------------------------------	---------	----------	--	-----	------	------	------	----

S097015_00001	SP 67 - GRUMELLO DI RONCO	CASARGO	PUBBLICA		II^	1636	910	964	NO
S097015_00002	STRADA INFERIORE DELLA VAL MARCIA	CASARGO	PUBBLICA		III^	2573	1000	1096	SI
S097015_00003	STRADA SUPERIORE DELLA VAL MARCIA	CASARGO	PUBBLICA		III^	2309	1362	1550	SI
S097015_00004	POMALECC GIUMELLO	CASARGO	PUBBLICA		III^	6933	1509	915	SI
S097015_00005	STRADA PER LA VAL GRANDE	CASARGO	PUBBLICA		II^	1137	1346	1326	SI

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
S097015_00006	SOSTA CHIARETTO - MONTE GIUMELLO	CASARGO	PUBBLICA		II^	1252	1554	1513	NO
S097015_00007	SANTA MARGHERITA SOPRA SCUOLA ALBERGHIERA	CASARGO	MISTA		IV^	909	963	963	SI
S097015_00008	SCUOLA ALBERGHIERA - ALPE CREMONNO	CASARGO	MISTA		IV^	1321	757	919	SI
S097015_00009	SOTTO ALPE PAGLIO	CASARGO	PUBBLICA		IV^	2340	1354	1076	SI
S097015_00010	STRADA PER DIGA DI PAGNONA	CASARGO	MISTA		II^	995	692	747	NO
S097018_00001	MEZZACCA GALLERIA DI MOGGIO	CASSINA VS	MISTA		IV^	442	860	878	SI
S097018_00002	COMBALINO CANCEDO	CASSINA VS	PRIVATA		III^	900	1188	1189	SI
S097018_00003	MEZZACCA - STABBIA	CASSINA VS	MISTA		III^	617	852	909	SI
S097023_00001	COLICO ALPE ROSSA	COLICO	PUBBLICA		II^	5110	627	1138	SI
S097023_00002	PIANO DI COLICO MONTECCHIO SUD	COLICO	PRIVATA		III^	2689	217	212	NO
S097023_00003	FONTANEDO - IL PIAZZO	COLICO	PUBBLICA		IV^	1961	603	728	SI
S097023_00004	DIRAMAZIONE VASP ALPE ROSSA	COLICO	PRIVATA		III^	219	749	722	NO
S097025_00001	TAECC CANTON ZUCC	CORTENOVA	PUBBLICA		III^	3637	828	918	SI
S097027_00001	CRANDOLA IL GRASSO	CRANDOLA VS	PUBBLICA		III^	4951	799	1345	SI
S097027_00002	SUBIALO - ALPE BESSO - LE GRONDE	CRANDOLA VS	PUBBLICA		III^	2743	1015	960	SI
S097027_00003	ALPE GRASSO - ALPE ORTIGHERA	CRANDOLA VS	PUBBLICA		III^	1450	1339	1520	SI
S097027_00004	ORTIGHERA - LARICE BRUCIATO - DOLCIGO	CRANDOLA VS	PUBBLICA		IV^	5397	1518	1645	SI
S097027_00005	ALPE DOLCIGO - ALPE OMBREGA	CRANDOLA VS	PUBBLICA		III^	1356	1598	1580	SI
S097027_00006	VEGNO VAL GRANDE	CRANDOLA VS	PUBBLICA		IV^	489	771	753	SI
S097029_00001	VAL FERRERA	CREMENO	PUBBLICA		IV^	881	783	706	SI
S097029_00002	SAN LORENZO MAGGIO - CULMINE	CREMENO	PUBBLICA		IV^	4742	789	1241	SI
S097029_00003	FOPPO CULMINE SAN PIETRO	CREMENO	PUBBLICA		III^	4380	1135	1254	SI
S097029_00004	REDONDELLO VAL DI DONGO9LI	CREMENO	PUBBLICA		IV^	632	1290	1257	SI

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
S097029_00005	CASERE DI MAGGIO - VALLE DONGOLI	CREMENO	PUBBLICA		III^	2033	816	971	SI
S097029_00006	MEZZACCA - VALLE DONGOLI	CREMENO	PUBBLICA		IV^	529	963	1006	SI
S097029_00007	VAL DI DESIO - CASCINA RIZZOLO	CREMENO	PUBBLICA		IV^	1541	1058	870	SI
S097029_00008	CASERE DI MAGGIO - GRIGNONE	CREMENO	PUBBLICA		IV^	4345	1269	814	SI
S097029_00009	CASCINA RIZZOLO - ALPI DI DESIO	CREMENO	PUBBLICA		IV^	2327	1282	1058	SI
S097030_00001	CAMAGGIORE PRATOLONGO	DERVIO	PUBBLICA		IV^	3198	1208	884	SI
S097032_00001	SOMMAFIUME VERCIN	DORIO	MISTA		III^	1897	906	1087	SI
S097032_00002	MONTE SOMMAFIUME	DORIO	MISTA		IV^	507	1076	1163	SI
S097032_00003	ALPE FONGARO - MONTE PIAZZO	DORIO	PUBBLICA		III^	2799	753	578	SI
S097032_00004	VASP PER MONTE VEZZE	DORIO	PUBBLICA		IV^	376	666	730	SI
S097032_00005	VEZZE - BEDOLESSO	DORIO	PUBBLICA		III^	3548	751	775	NO
S097035_00001	CAINALLO - FONTANA DEL TOF	ESINO LARIO	PUBBLICA		IV^	2317	1238	1105	SI
S097035_00002	ALPEGGIO CAINALLO - REDONDA	ESINO LARIO	PUBBLICA		II^	1271	1239	1231	NO
S097035_00003	STRADA DELLA MOARACCA	ESINO LARIO	PUBBLICA		III^	2370	858	1139	SI
S097035_00004	ORTANELLA SAN PIETRO	ESINO LARIO	PUBBLICA		III^	930	960	991	NO
S097035_00005	ORTANELLA - MONTE FOPP - ORTANELLA	ESINO LARIO	PUBBLICA		III^	3514	954	952	NO
S097043_00003	VALLE CAGNOLA - LE TAGLIATE - ALPE DI LIERNA	ESINO LARIO	PUBBLICA		IV^	1764	1139	1248	SI
S097040_00001	STRADA PER BAITE PIANCA	INTROBIO	PUBBLICA		IV^	3488	837	1124	SI
S097040_00002	STRADA PRINCIPALE PER LA VAL BIANDINO	INTROBIO	MISTA		III^	10398	632	1503	SI
S097040_00003	PIANCA - BOCCH. DI PIANCA - BAITE RASGA	INTROBIO	PUBBLICA		IV^	2586	1134	1405	NO
S097040_00004	STRADA PER BAITE SERRA	INTROBIO	PUBBLICA		III^	1197	1010	1044	SI
S097040_00005	MINIERA ABBANDONATA DI VARRONE	INTROBIO	PUBBLICA		III^	1169	1646	1801	NO
S097040_00006	VARRONE - MINIERE DI SANTA RITA	INTROBIO	PUBBLICA		IV^	1154	1946	1829	SI

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
S097040_00007	VARRONE - BOCCHETTE DI TRONA	INTROBIO	PUBBLICA		IV^	2527	2090	1714	NO
S097040_00008	VARRONE	INTROBIO	PUBBLICA		III^	707	1662	1701	NO
S097047_00001	PAGLIO - PIAN DELLE BETULLE	MARGNO	PUBBLICA		III^	1784	1481	1358	SI
S097047_00002	MARGNO - BRODINO BASSO	MARGNO	PUBBLICA		IV^	895	797	960	SI
S097047_00002	PIAN DELLE BETULLE - ORTIGHERA	MARGNO	PUBBLICA		III^	958	1500	1518	SI
S097047_00003	PIAN DELLE BETULLE - ALPE GRASSO	MARGNO	PUBBLICA		IV^	841	1456	1345	SI
S097047_00004	VAL DI CORDA	MARGNO	PUBBLICA		III^	1152	1322	1375	SI
S097050_00001	PENSCEI MAESIMO	MOGGIO	PUBBLICA		III^	5473	1195	1543	NO
S097050_00002	MAESIMO - LAGO DI MAESIMO - ALBERGO SCIATORI	MOGGIO	PUBBLICA		III^	2109	1530	1635	NO
S097050_00003	ALBERGO SCIATORI - RIF. CAZZANIGA	MOGGIO	PUBBLICA		IV^	2627	1635	1877	SI
S097050_00004	CASCINE CAVRECOLO	MOGGIO	PRIVATA		III^	873	1170	1085	NO
S097050_00005	STAFFICO - I CANTI	MOGGIO	PRIVATA		III^	1412	1210	1050	NO
S097050_00006	RONCAIOLA - CASCINE BOLDES	MOGGIO	PUBBLICA		III^	1778	1278	1141	NO
S097050_00007	VAL DI BONGIO	MOGGIO	PRIVATA		IV^	2347	918	1082	SI
S097050_00008	ANELLO BAITE FAGGIO	MOGGIO	PUBBLICA		IV^	2367	897	990	SI
S097050_00009	VIA RONCAIOLO - SORGENTI PE' GROSS	MOGGIO	PUBBLICA		III^	1089	940	950	NO
S097055_00001	MORTERONE FRASNIDA	MORTERONE	PUBBLICA		II^	3484	1070	964	NO
S097055_00002	MORTERONE - COSTA DEL PALIO	MORTERONE	PUBBLICA		III^	3031	1336	1079	SI
S097055_00003	COSTA DEL PALIO	MORTERONE	PUBBLICA		II^	1911	1364	1440	NO
S097055_00004	MORTERONE - IL SERBATOIO	MORTERONE	PUBBLICA		IV^	509	1093	1173	SI
S097055_00005	STRADA PER BOAZZO	MORTERONE	PUBBLICA		III^	1584	909	867	SI
S097055_00006	MORTERONE - IL PIZZO	MORTERONE	PUBBLICA		IV^	1227	1195	1093	NO
S097055_00007	BRUGA	MORTERONE	PUBBLICA		III^	2151	949	1097	NO
S097055_00008	BRUGHETTA - FRACCIA	MORTERONE	PUBBLICA		III^	855	1098	1028	SI
S097063_00001	PAGNONA VESINA CAMPO	PAGNONA	PUBBLICA		III^	8948	960	1844	SI
S097063_00002	STALLE DI SUBIALE	PAGNONA	PUBBLICA		III^	1192	1106	1065	NO

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
S097063_00003	STALLE BEDOLEDO	PAGNONA	PUBBLICA		III^	660	1305	1216	NO
S097064_00001	PARLASCO - VALLE CHIARO	PARLASCO	PUBBLICA		IV^	1601	697	761	SI
S097064_00002	PARLASCO - PRATO SOLARO	PARLASCO	PUBBLICA		III^	513	586	634	NO
S097065_00001	PASTURO - PRASPARONE	PASTURO	PRIVATA		III^	2136	868	695	NO
S097065_00002	VALLE DI PAROEUL	PASTURO	PRIVATA		IV^	732	1425	1360	SI
S097065_00003	PASTURO - CORNISELLA	PASTURO	PRIVATA		III^	4397	955	646	NO
S097065_00004	CORNISELLA - ALPE PRABELLO DI SOPRA	PASTURO	PRIVATA		IV^	3309	1520	1373	SI
S097065_00005	CORNISELLA - COVA - RIF. PIALLERAL	PASTURO	PRIVATA		IV^	3566	1055	1425	SI
S097065_00006	CORNISELLA - RUVERSINO	PASTURO	PRIVATA		IV^	754	1054	1209	NO
S097065_00007	CASCINE DI COVA - BAITA AMALIA	PASTURO	PRIVATA		IV^	1612	1492	1310	SI
S097065_00008	PASTURO - GORIO	PASTURO	PRIVATA		III^	2551	735	725	NO
S097065_00009	BALISIO-SACRO CUORE-GRASSI LUNGHI	PASTURO	PRIVATA		III^	2877	764	764	SI
S097065_00010	CAPPELLA DEL SACRO CUORE - RIF. BRUNINO	PASTURO	PRIVATA		IV^	1653	833	1039	SI
S097065_00011	GRASSILUNGHI - PIANCHE	PASTURO	PRIVATA		IV^	1030	929	997	SI
S097065_00012	GRASSI LUNGHI - PIAZZOLO	PASTURO	PRIVATA		IV^	1406	981	1102	SI
S097065_00013	COVA REOR GRASSI LUNGHI	PASTURO	PRIVATA		IV^	924	1259	981	SI
S097065_00014	RIF. BRUNINO	PASTURO	PRIVATA		IV^	849	955	1008	NO
S097065_00015	FALGHE'	PASTURO	PRIVATA		IV^	695	1015	1005	NO
S097084_00001	VEZIO	PERLEDO	PRIVATA		III^	341	323	288	NO
S097069_00001	GIABBIO VARRONE	PREMANA	PUBBLICA		IV^	8929	768	1664	SI
S097069_00002	PREMANA FRAINA	PREMANA	PUBBLICA		IV^	5324	990	1393	NO
S097069_00003	GIABBIO - ALPE ARIALE	PREMANA	PUBBLICA		III^	4957	795	1329	SI
S097069_00004	ALPE ARIALE - ALPE CHIARINO	PREMANA	PUBBLICA		II^	2465	1344	1583	SI
S097069_00005	PREMANA - PREMANIGA	PREMANA	PUBBLICA		III^	4170	1027	1408	NO
S097069_00006	PREMANIGA - SOSTA DI SOLINO	PREMANA	PUBBLICA		IV^	1700	1415	1607	SI

CODICE_STRADA	NOME_STRADA	Comune prevalente	Proprietà	Codice Regolamento	Classe transitabilità	Lunghezza m.	Q. inizio m. s.l.m.	Q. fine m. s.l.m.	Manutenzioni straordinarie
S097069_00007	STALLE DI PIAZZO	PREMANA	MISTA		III^	781	1076	1173	NO
S097069_00008	CAPRECOLO FRAINA	PREMANA	PUBBLICA		III^	850	1347	1226	NO
S097070_00001	CAPPELLO D'ALPINO PIATTEDO	PRIMALUNA	PUBBLICA		IV^	6587	541	635	SI
S097070_00002	FONTE ACQUA SAN CARLO ALPE DEL DIAVOLO	PRIMALUNA	PUBBLICA		III^	3719	1049	1096	SI
S097070_00003	PIATTEDO - ZUC CANTONE	PRIMALUNA	PUBBLICA		IV^	1351	865	877	SI
S097077_00001	MONTE LETE - STALLE SUBIALE	SUEGLIO	PUBBLICA		II^	1941	1075	1109	NO
S097077_00002	STRADA PER CASERMA DUELLO	SUEGLIO	PUBBLICA		III^	804	852	804	NO
S097079_00001	CHIARO SOPRA TERME	TACENO	PUBBLICA		III^	988	545	593	SI
S097079_00002	STRADA PER CHIARELLI	TACENO	PUBBLICA		III^	336	617	592	SI
S097079_00003	DOPO TACENO - SOPRA BINDO	TACENO	PRIVATA		IV^	366	540	539	SI
S097079_00004	PONTE SUL PIOVERNA - BISSAGA	TACENO	PUBBLICA		IV^	413	501	438	SI
S097093_00001	VESTRENO - MADONNA DI BONDO - MONTE PIAZZO	VALVARRONE	MISTA		III^	4402	565	751	SI
S097093_00002	STRADA PIAZZO - MONTE FOPP	VALVARRONE	MISTA		IV^	1120	750	817	SI
S097093_00003	VASP PER MONTE BEDOLE	VALVARRONE	PUBBLICA		III^	700	789	801	NO
S097093_00004	VASP PER CASA CAVRASCIO INFERIORE	VALVARRONE	MISTA		IV^	518	697	583	SI
S097093_00005	VASP PER MONTE LEGNONCINO	VALVARRONE	PUBBLICA		IV^	2041	1683	1448	NO
S097093_00006	VASP PER VALLE CRAGGIO	VALVARRONE	PUBBLICA		III^	808	1238	1302	NO
S097093_00007	VASP PER MONTE CIAREI	VALVARRONE	PUBBLICA		III^	665	1088	1054	NO
S097084_00001	S.PIETRO - ALPE MEZZEDO	VARENNA	PUBBLICA		III^	852	880	994	NO
S097084_00002	MONTE FOPP - DIREZIONE VARENNA	VARENNA	PUBBLICA		IV^	1416	978	764	SI
S016230_00002	ROCCOLO DELLA SELLA - LAAGI DE MAESEM	VEDESETA	PUBBLICA		IV^	1615	1530	1450	NO

Allegato 2– Specie utilizzabili

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007, fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF come da articolo 4, integrando o stralciando detto elenco.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale. Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, l'Ente forestale (Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d'Esino e Riviera) potrà vietare l'impiego di alcune specie fra quelle sopra riportate.

Allegato 3 – Matrice per la determinazione del rapporto di compensazione

	CATEGORIE D'INTERVENTI	Uso agricolo	Fabbricati ad uso agricolo	Uso aree estrattive	Uso commerciale - produttivo - industriale	Uso infrastrutture di trasporto (non VASP)	Uso polifunzionale	Uso residenza	Uso servizi pubblici	Uso turistico ricettivo	Uso verde privato
CATEGORIA FORESTALE		1	1	1,2	1,5	1,2	1	1,2	1	1,2	1,2
CLASSE A	1,5	1,5	1,5	1,8	2,3	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8	1,8
CLASSE B	1,2	1,2	1,2	1,4	1,8	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	1,4
CLASSE C	1	1,0	1,0	1,2	1,5	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,2

CATEGORIA FORESTALE → suddivide tutta la superficie forestale della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera in tre classi principali. Nella matrice, a ciascuna classe, viene attribuito un valore diverso, determinato in funzione della valenza e della diffusione sul territorio delle "Categorie Forestali" che vi sono ricomprese.

Classe A Abieteti, Aceri-Frassineti, Formazioni particolari, Piceo-Faggeti

Classe B Castagneti, Faggeti, Lariceti, Peccete, Querceti

Classe C Formazioni recenti (età inferiore a 30 anni), Alneti di Ontano verde, Betuleti e Corileti, Formazioni antropogene, Formazioni preforestali, Orno-Ostrieti, Pinete.

Tutte le tipologie forestali non riscontrate nell'elenco delle tre classi della matrice si intendono non trasformabili.

CATEGORIA D'INTERVENTO → tutti gli interventi che possono determinare trasformazione di "superficie boscata" sono stati schematizzati in 10 categorie funzionali. A ciascuna categoria viene attribuito un valore differente determinato sulla base dell'impatto della nuova opera realizzata sul territorio.

Uso agricolo	Interventi finalizzati al recupero di superfici agricole (es. cambio di destinazione di suolo forestale per impianto piccoli frutti).
Fabbricati ad uso agricolo	Interventi finalizzati alla realizzazione di fabbricati a supporto dell'attività agricola (es. cambio di destinazione di suolo forestale per realizzazione di una stalla).